

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. A SOCIO UNICO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Data approvazione:	22.12.2015
Revisione n°.1 del	28.05.2020

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.....	4
1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa.....	5
1.3. I reati commessi all'estero.....	11
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto.....	11
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	15
2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello	15
2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria.....	16
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.	18
3.1. L'attività della THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.	18
3.2. Storia della Società e composizione del capitale.....	19
3.3. Finalità e struttura del Modello	23
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TISG S.P.A.....	25
4.1. Struttura organizzativa.....	25
5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI	26
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	27
6.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione	27
6.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
6.4. I requisiti dei singoli membri – I casi di ineleggibilità e di decadenza	30
6.5. Conflitti di interesse e concorrenza.....	30
6.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	31
6.7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza	31
6.8. I poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
6.9. L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza.....	33

7. IL CODICE ETICO (rinvio).....	36
8. IL SISTEMA DISCIPLINARE (rinvio).....	36
9. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING.....	36
10. COMUNICAZIONE	37
11. LA FORMAZIONE	38
12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	39
APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	41

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il "**Decreto**"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", il Legislatore italiano ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il Legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (cioè ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con riguardo ai reati colposi in materia di salute e sicurezza difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto rapportarsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

A) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., co. 2, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

C) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

D) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

E) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

F) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Art. 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289, 289-bis, 302 c.p.)

G) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

H) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1 e 2);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

I) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

J) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D.L. legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

K) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

L) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

M) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma
- 171-bis
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies
- 174-quinquies

N) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

O) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Scarico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/2006, art. 137 co. 2-5-11);
- Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/2006, art. 256 co. 3);
- Gestione abusiva di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 260 co. 1);
- Gestione abusiva di rifiuti ad alta radioattività (d.lgs. 152/2006, art. 260 co. 2);
- Inquinamento doloso da parte di navi (d.lgs. 202/07, art. 8 co. 1);
- Inquinamento colposo di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 202/07, art. 9 co. 2);
- Inquinamento doloso da parte di navi con danni permanenti o di particolare gravità (d.lgs. 202/07, art. 8 co. 1);
- Scarico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/2006, art. 137 co. 3-5-13);
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo [...] con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (d.lgs. 152/2006, art. 257 co. 1-2);
- Falsa predisposizione del certificato analisi rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 258 co. 4);
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259 co. 1);
- Alterazione o mancanza della scheda SISTRI (d.lgs. 152/2006, art. 260-bis co. 6-8);
- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (d.lgs. 152/2006, art. 279 co. 5);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 1 co.1-2-6);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni (L. 150/92, art. 3-bis co.1);
- Delitti contro l'ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68 - c.d. "Legge ecocreati").

P) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Q) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Articolo introdotto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167

R) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

S) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

In relazione agli illeciti sopra elencati, giova sottolineare come, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei rischi riportata nella Parte Speciale del presente Modello, la "sensibilità" delle aree e dei processi aziendali in relazione a ciascuno dei **reati-presupposto previsti dalla normativa** è stata valutata in seguito all'individuazione delle fattispecie che possono effettivamente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Società, focalizzando l'attività di *risk assessment* e orientandola in maniera specifica in base al dettato normativo.

1.3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, **THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. a Socio Unico** (di seguito anche "TISG" o la "Società") può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e ne risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9 le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 comma 2). Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorché l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità, l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello implica che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto da TISG allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito richiamate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali ed internazionali in tema di risk management e *corporate governance*.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee Guida (di seguito, anche '**Linee Guida**'), aggiornate, da ultimo, a marzo del 2014. Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- definire specifici obblighi informativi sia nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) sia da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;

- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA THE ITALIAN SEA GROUPS.P.A.

3.1. L'attività della THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

La "THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A." ("TISG" o la "Società") è situata in viale Cristoforo Colombo 4 bis a Marina di Carrara (MS) ed è stata costituita nel 1973 a seguito dell'intervento della GEPI S.p.A. (Società di Gestione e Partecipazione Industriali), che ha rilevato impianti ed attrezzature dal preesistente C.N.A.S.A. e ne ha assunto il personale.

Attualmente, la Società è parte di un **gruppo (GC HOLDING S.R.L. HOLDING)**, tra i più rinomati conglomerati della nautica internazionale, punto di riferimento assoluto nella progettazione e realizzazione di yacht fino a 200 metri. Inserito strategicamente all'interno del porto di Marina di Carrara, The Italian Sea Group è una realtà 100% made in Italy che, dal 1942 ad oggi, ha visto il varo di 577 yacht. Fanno parte del Gruppo i Brand: Admiral, Tecnomar, NCA Refit e Celi.

Il cantiere si espande oggi su una superficie di 100.000 mq presentando diverse caratteristiche importanti quali 11 aree produttive, 1000 m di banchina, 200 m bacino ed una capacità di sollevamento totale pari a 1000t.

Il capannone più esteso, di nuova costruzione, può ospitare costruzioni fino a 90 m, mentre per lunghezze superiori si utilizza direttamente il bacino.

La sede direzionale del Gruppo copre un'area di 3600 mq e presenta caratteristiche innovative legate ad un design estremamente elegante e ricercato.

The Italian Sea group è in grado di garantire qualsiasi servizio di refitting e manutenzione.

Attualmente, la Società ha come oggetto sociale principale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la costruzione, importazione, commercializzazione, riparazione, manutenzione, refitting, noleggio, charter e locazione di imbarcazioni e unità navali in genere anche destinate all'utilizzo in ambito militare; dette attività potranno essere svolte in conto proprio o per conto terzi;
- b) la vendita di accessori e componenti per la nautica, nonché la prestazione di servizi concernenti la cantieristica in genere e i natanti derivati e connessi;
- c) produzione di tessuti, biancheria, prodotti tessili di qualunque tipo e pregio; compresi quelli per l'arredamento della casa e per la nautica, biancheria intima, articoli di vestiario confezionati, di qualunque tipo e pregio, maglieria e camiceria ed affini, accessori di abbigliamento, tappeti, articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio;
- d) la produzione e la commercializzazione di mobili e complementi di arredo e comunque di elementi per la decorazione di interni ed esterni, ivi incluse opere d'arte in genere;

e) il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza, con o senza deposito, l'attività di brokeraggio sotto qualsiasi forma dei prodotti e servizi di cui ai precedenti punti; la creazione di reti distributive proprie o in franchising.

Inoltre la Società potrà esercitare, esclusivamente a favore dei suoi lavoratori dipendenti e dei collaboratori, nonché dei suoi clienti e dei loro lavoratori dipendenti e collaboratori, l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive ad uso palestra e spa, nonché dei servizi connessi, quali bar e ristorante, presso le proprie strutture ricettive.

3.2. Storia della Società e composizione del capitale

Il cantiere di Marina di Carrara nasce nel 1942 ed in pochi anni, grazie ad impianti moderni ed avanzati, riesce a costruire navi di medio tonnellaggio.

Nel corso degli anni '50 e '60, un ulteriore potenziamento delle attrezzature ha permesso al Cantiere la realizzazione di costruzioni sempre più grandi e specializzate. Nel 1973 NCA ha ampliato ulteriormente la propria struttura, completando la costruzione di un bacino di 200 mt di lunghezza e 35 mt di larghezza.

Grazie ad una costante e significativa evoluzione, sia progettuale che tecnologica, NCA si è attestato come uno dei cantieri nazionali di maggiore rilevanza, con alti livelli di qualità e prestigio.

Nel dicembre 2012, The Italian Sea Group ha annunciato l'acquisizione da Invitalia di Nuovi Cantieri Apuania, che dal 1942 ha varato 149 navi commerciali e passeggeri.

Nell'esercizio 2011 TYG S.p.A. (ex Tecnomar S.p.A.), società incorporata da Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. nel mese di novembre 2014, ha perfezionato l'acquisto del marchio Admiral presente sul mercato da quasi 50 anni e da sempre riconosciuto e apprezzato per eleganza, classicità e prestigio.

La prima imbarcazione Admiral, un 18 metri in legno, nasce nel 1966. Alla metà degli anni 70 viene varato il primo motor yacht di 30 metri in legno. Tale yacht, molto raro in quegli anni, ha contribuito in modo rilevante alla crescita del marchio che si distingue, ad inizio degli anni 80, per la produzione di yacht in alluminio ed acciaio.

Ad oggi Admiral offre 5 linee distinte in acciaio ed alluminio per un totale di 22 modelli compresi tra i 35 e 100 metri e dal 1966 ad oggi Admiral ha varato 133 yacht.

Il Gruppo ha portato avanti importanti investimenti nell'esercizio 2018, tra i quali lo sviluppo delle business unit interne arredi, tappezzeria, acciaieria, l'ampliamento delle facilities dell'area refit e l'allargamento della gamma di imbarcazioni culminata, nel mese di dicembre 2018, alla firma di n. 2 modelli Tecnomar Evo 55 piedi e 120, nonché di un contratto di 75 metri ideato interamente dall'ufficio ricerca e sviluppo di NCA.

Nel mese di dicembre 2012, Moda Design S.r.l. (oggi GC Holding S.r.l.) ha acquisito il 100% di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., cantiere nato nel 1942 dotato di strutture imponenti e con sbocco sul porto di Carrara, da Invitalia S.p.A. per Euro 3,7 migliaia. L'accordo, approvato dal Ministero dello Sviluppo economico, con il consenso dei sindacati, è stato formalizzato nella sede della cedente Invitalia, alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico, dall'Amministratore Delegato dell'Agenzia, dal Presidente di The Italian Sea Group Dott. Costantino.

Tale operazione ha permesso il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia ed il rilancio di un'azienda leader nella cantieristica, nonché l'opportunità di aver come nuovo proprietario un Gruppo italiano operante nel medesimo settore merceologico.

Al momento dell'acquisizione di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., oggi The Italian Sea Group S.p.A. GC Holding S.r.l. (ex The Italian Sea Group S.r.l.) deteneva il 100% delle azioni della società TYG S.p.A. (già Tecnomar S.p.A.), acquistata nell'esercizio 2009. Nonostante la fase critica dei mercati, aggravata dalla perdurante restrizione del credito e dai continui default finanziari degli armatori, che hanno inondato il mercato dell'usato e ulteriormente rarefatto le opportunità di accedere a commesse per nuove costruzioni, TYG S.p.A., dopo l'acquisizione del marchio Admiral avvenuta nel novembre 2011, ha ulteriormente rivisitato ed ampliato la propria flotta.

La rapida crescita del numero di contratti e l'aumento delle dimensioni dei megayacht ha portato alla necessità di ricercare un sito produttivo più grande con accesso diretto al mare e, al termine di una lunga trattativa, è stata quindi formalizzata l'operazione di acquisto di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. sopra descritta.

Nell'esercizio 2014 è stato sviluppato un progetto di fusione che coinvolgesse le due società, TYG S.p.A. e Nuovi Cantieri Apuania S.p.A., per continuare l'attività con un'unica realtà denominata semplicemente Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.

Con atto notarile del 13 novembre 2014 il progetto di fusione è stato portato a termine, con effetti contabili e fiscali a partire dal 1° gennaio 2014 ed effetti giuridici dal 1° dicembre 2014.

Nel mese di settembre 2016 è stato acquistato da C.E.L.I. Costruzioni e Lavorazioni Industriali S.p.A. in Concordato Preventivo un complesso aziendale sito in Stroncone (TR), con l'obiettivo di alimentare lo sviluppo, all'interno del Gruppo, della produzione di mobili e arredi da installare all'interno delle imbarcazioni prodotte dal cantiere NCA o per soddisfare clienti che operano nell'extra settore nautico.

Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 sono state realizzate internamente le BU Refit, acciai e tappezzeria, le cui attività sono realizzate presso lo stabilimento di Marina di Carrara (MS).

Con atto notarile del 27 dicembre 2018 è stata sottoscritta la fusione per incorporazione della società TYG Srl, acquistata al 100% da Nuovi Cantieri Apuania con atto notarile del 24 luglio 2018, nella stessa Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.

TYG Srl, nata dal conferimento del ramo di azienda di realizzazione di imbarcazioni in vetroresina, core business della vecchia TYG S.p.A. (già Tecnomar S.p.A.), era stata ceduta da NCA nel 2016 ad un soggetto terzo, che avrebbe dovuto sviluppare tale business ed eventualmente collaborare con NCA per eventuali sporadici progetti.

L'interesse del mercato per il progetto 'Tecnomar Evo 55' ha comportato la necessità di riacquistare il ramo di azienda e riportare stampi e know how della TYG srl all'interno dell'Organizzazione di NCA. Nel mese di gennaio 2019 la ragione sociale della Società CELI Srl è stata modificata in Village NCA Srl. Quest'ultima gestisce le attività di svago per dipendenti e clienti di NCA Spa.


A seguito della delibera dell'assemblea dei Soci del 27 giugno 2019, è stato conferito dal Socio Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. (oggi The Italian Sea Group S.p.A.) il ramo di azienda inerente la progettazione e la produzione di arredi in legno denominato "CELI", più concentrato sull'attività di progettazione, fabbricazione e commercializzazione di mobili ed allestimenti da arredamento, nonché di esecuzione di opere "chiavi in mano" - comprensive di opere edili e di impiantistica - nel settore dell'architettura degli interni, sia nel campo pubblico che privato, oltre a lavori cantieristici navali, così come descritto nella relazione giurata di stima all'uopo redatta.

L'operazione consente di focalizzare la gestione sull'attività di produzione dei mega yacht in acciaio e alluminio e di concentrare l'attività in una società giuridicamente autonoma, la ATS Service s.r.l., che ha come attività prevalente la realizzazione di arredi per il settore della cantieristica navale con la possibilità di espandere la propria attività anche nell'extra settore. A seguito dell'operazione sopra descritta la società ATS Service S.r.l. ha modificato la propria denominazione sociale in CELI S.r.l.

Nel mese di dicembre 2019 il 100% delle quote di CELI S.r.l. sono state cedute da Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. al Sig. Giovanni Costantino.

L'Assemblea straordinaria di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. dell'11 marzo 2020 ha deliberato la modifica della denominazione sociale da Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. in The Italian Sea Group S.p.A.

Struttura del Gruppo al 31/12/2014:



Struttura del Gruppo al 31/12/2019:

Il dott. Giovanni Costantino è titolare del 100% delle quote della GC Holding S.r.l. che detiene:

- ✓ il 100% della THE ITALIAN SEA GROUP OF AMERICA;
- ✓ il 100% della THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.;
- ✓ il 100% della VILLAGE NCA S.r.l.;
- ✓ il 20% della GMC ARCHITECTURE S.r.l. STP.

3.3. Finalità e struttura del Modello

La scelta di dotarsi del Modello 231/01 nel 2015 è stata volta a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di *corporate social responsibility*, già ampiamente diffusi all'interno della realtà aziendale. In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, la Società ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, gestionali e di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

TISG, alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il decreto 231/2001 negli ultimi anni e soprattutto delle numerose variazioni della struttura organizzativa e operativa, ha ritenuto necessario, anche su costante impulso dell'Organismo di Vigilanza, aggiornare il MOG adottato con delibera del 22 dicembre 2015.

Il Modello della Società è costituito da:

Parte Generale nella quale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, i “**Protocolli**”), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria – compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure interne;

- il sistema di controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione.

Parte Speciale, comprensiva dell'attività di *risk assessment*, che comprende:

- i processi c.d. “sensibili”, all'interno di ciascuna area, al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- i *process owner* coinvolti nell'esecuzione e gestione di tali processi “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati;
- i reati astrattamente ipotizzabili;
- i principali protocolli e presidi di controllo da rispettare, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

La presente parte generale è accompagnata dai documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli, completano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice Etico, il Sistema Disciplinare e la Procedura di *whistleblowing*. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto 231/01.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TISG SPA

DATI LEGALI

Denominazione: “The Italian Sea Group S.p.A.”, in breve “TISG S.p.A.”

Sede della società: Marina di Carrara (MS), Viale C. Colombo, n. 4 bis

Codice Fiscale: 00096320452

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Carrara - REA: n. 65218

Capitale sociale interamente versato: Euro 21.750.000

ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione
- Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001

L'amministrazione della TISG S.p.A. è affidata a un Consiglio di Amministrazione, cui spettano i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dallo statuto societario e come da delibera di CDA del 13 aprile 2018.

Altro organismo della Società è il Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio, composto da tre membri effettivi più due supplenti, non esercita la revisione legale dei conti, essendo tale compito attribuito ad una società di revisione indipendente.

4.1. Struttura organizzativa

L'assetto organizzativo della Società esistente al momento dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello” o “MOG”) è rappresentato nell'organigramma aziendale, da cui si evincono la struttura, le principali aree operative, i riferimenti funzionali e le reciproche interconnessioni.

In dettaglio, il Presidente del CdA è in relazione con le seguenti unità operative:

1. Marketing
2. Human resources
3. Qualità
4. Produzione

5. Refit
6. Arredi
7. R&D
8. Process control
9. Pianificazione
10. Technical office
11. Financial Office
12. Acquisti
13. Sicurezza
14. Ambiente
15. Sales.

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la propria *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (vd. *infra*).

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal medesimo.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti.

6.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di TISG è tenuto a nominare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla società. I componenti dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Varrà ricordare che, ai sensi dell'art. 6, co. 4-*bis*, del D.Lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza al Modello possono essere attribuite al Collegio sindacale.

L'avvenuta nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati alla Società mediante l'affissione del Modello, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

L'Organismo di vigilanza rimane in carica per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

Attualmente, l'Organismo di Vigilanza in carica è composto da due membri (Presidente e componente), nominato in data 22.12.2015 e rinnovato con delibera del CdA del 24.01.2019.

6.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio Sindacale, dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di seguito esplicitate.

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da uno dei membri.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

6.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV nel suo complesso deve possedere alcuni specifici requisiti, che devono caratterizzarne l'azione e l'attività di controllo e monitoraggio sul Modello:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, e in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati; è inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo, nonché di tipo giuridico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del Modello è prevenire la realizzazione di reati.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente e a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un adeguato budget e risorse adeguate.

d) Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

Gli organi amministrativi, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- valutano la permanenza dei requisiti di cui sopra;
- si assicurano che i componenti dell'Organismo posseggano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza;
- verificano che i componenti dell'Organismo non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la Società.

In ogni caso, la selezione dei componenti deve essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del modello, l'adeguatezza

dello stesso e il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, nonché il suo aggiornamento e adeguamento.

6.4 I requisiti dei singoli membri – I casi di ineleggibilità e di decadenza

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, a delitti ad essi assimilabili o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- relazioni di parentela, coniugio (situazione di convivenza di fatto equiparabili al coniuge) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione (laddove presente), nonché soggetti apicali della TISG;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso TISG;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla TISG, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e il Consiglio di Amministrazione.

6.5 Conflitti di interesse e concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione posta in essere nel rispetto dei modelli organizzativi di TISG, uno o più membri dell'OdV si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con TISG nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, tali soggetti sono obbligati a darne comunicazione immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e agli altri membri dell'OdV.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per il soggetto interessato, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399, lettera c), c.c.

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

6.6 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli a base annuale. Qualora il *budget* non fosse sufficiente a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà, l'OdV può proporre all'organo amministrativo un'integrazione. L'OdV può, dunque, con il proprio *budget* avvalersi di esperti qualora fosse necessario.

All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ad un consulente esterno, lo stesso dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

6.7 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, co. 1, del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento*.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - o verificare l'adeguatezza del Modello, cioè la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - o verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

- a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società;
- 2) aggiornamento del Modello, ovvero:
- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) informazione e formazione sul Modello, ovvero:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, 'Destinatari');
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a:

- documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Gli aspetti strettamente operativi sono definiti nel Regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto dell'insediamento.

6.8 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione.

6.9 L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

L.che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;

- 2) eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico destinati a privati o a dipendenti della pubblica amministrazione;
- 3) eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico ricevute dal personale;
- 4) eventuali scostamenti significativi dal *budget* distinti per singola macrocategoria di spesa, evidenziati dal controllo di gestione in fase di consuntivazione;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze che inadeguatezze dei presidi di salute e sicurezza sul lavoro, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

II. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) la trasmissione dei verbali del CdA;
- 2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, laddove non siano oggetto di delibera del CdA;
- 3) i prospetti riepilogativi delle eventuali gare bandite e i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati in affidamento diretto;
- 4) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 5) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- 6) i rapporti di verifica o audit svolti dagli organi di controllo interni;
- 7) i rapporti di verifica di eventuali ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza.

L'OdV, nel corso dell'attività di controllo, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Le funzioni aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, o a pratiche non in linea

con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni, istituendo una apposita casella di posta elettronica odv231nca@admiraltecnomar.com; inoltre, le segnalazioni possono essere inoltrate, per posta, anche in forma anonima, al seguente indirizzo:

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

Marina di Carrara (MS), Viale C. Colombo, n. 4 bis

Codice Fiscale: 00096320452

Le segnalazioni devono essere tutte archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati.

6.10 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo. In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

7. IL CODICE ETICO (RINVIO)

La TISG S.p.A. attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la società e l'intero Gruppo intendono perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il **Codice Etico** (Allegato 1).

Attraverso l'accettazione del Codice Etico la società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)

Il d.lgs. n. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello». In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dall'Allegato 2 – **Sistema disciplinare**.

9. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

La redazione del presente modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del D.Lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i MOG debbano prevedere:

- a) canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza*

dell'identità del segnalante;

g) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

g) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dall'Allegato 3 – **Procedura di whistleblowing**.

10. COMUNICAZIONE

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla TISG al personale. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie);
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti sull'intranet aziendale (ove presente) e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'affissione in bacheca del Modello.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

11. LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, il CdA di TISG predispone un piano di formazione con apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'organismo di vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, ai presidi di controllo e così via.

La funzione "Risorse umane" (HR manager), supportata e in condivisione con l'Organismo di Vigilanza, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione (i) del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire dell'ente, (ii) della capacità di apprendimento del personale e (iii) del grado di *commitment* del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "Clausola 231").

12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Come in precedenza sottolineato, il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua

integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà opportunamente essere sollecitata dall'Organismo di vigilanza.

APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la società verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente” (ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti Aziendali

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti di THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di vigilanza

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Partner

Controparti contrattuali con cui la Società addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, ATI).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Società

È la "TISG S.p.A.".

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso” (art. 5 comma 1 lett. a).

Soggetti Pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell’ambito di altri stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.